

Norme & Tributi  
Riforme in cantiere

# Sui beni donati ridotta la tutela per gli eredi titolari della legittima

**Semplificazioni.** Il Ddl che ha avuto il primo ok al Senato cancella l'«azione di restituzione» contro la persona fisica o giuridica diventata proprietaria

Angelo Busani

Dopo quasi 84 anni di vigenza, dovrebbe cadere uno dei più tradizionali pilastri sui quali il Codice civile ha basato la tutela degli eredi legittimari (vale a dire il coniuge, l'unito civile e i discendenti del *de cuius*): il Ddl di semplificazione per il 2025, approvato dal Senato e ora passato al voto della Camera, dovrebbe abolire infatti la cosiddetta «azione di restituzione», che tanti grattacapi ha finora provocato a chi ha avuto a che fare con la vendita di beni (in particolare, immobili e quote di partecipazione al capitale di società) che in passato siano stati oggetto di una donazione.

**Quota di legittima e tutela**  
Il Codice civile riserva necessariamente (e, cioè, senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti del *de cuius* (detti legittimari o eredi necessari, e cioè il coniuge, i discendenti e, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti,) una rilevante quota del suo patrimonio, la cosiddetta

«legittima», che il *de cuius* durante la sua vita non può intaccare né effettuando donazioni né mediante la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (e, cioè, dimenticati) o addirittura diseredati per effetto di disposizioni testamentarie che attribuiscono l'eredità ad altre persone.

Se, ad esempio, il defunto ha donato durante la sua vita beni

che, al momento di apertura della successione, hanno un valore 140 e, alla sua morte, lascia un debito di valore 10 e un patrimonio ereditario di valore 280, la quota di legittima si deve calcolare effettuando la somma algebrica dei predetti valori, con il risultato di  $140 - 10 + 280 = 410$ .

Se, in ipotesi, il *de cuius* lascia, alla sua morte, il coniuge e tre figli, la quota di legittima spettante al coniuge ha il valore di  $420 : 4 = 105$ , la quota di legittima spettante a ciascuno dei figli ha il valore di  $(420 : 4) \times (2 : 3) = 70$  e la quota disponibile – e cioè il valore che il *de cuius* può donare o lasciare mediante testamento, senza restrizioni – ha il valore di  $420 : 4 = 105$ .

Qualora dunque, osservando l'esempio appena fatto, il coniuge ottenga meno di 105 oppure ciascuno dei figli ottenga meno di 70, costoro possono agire in giudizio con la cosiddetta «azione di riduzione» per reclamare le loro spettanze. La riduzione deve, anzitutto, essere diretta (se esistono) verso le disposizioni testamentarie, al fine appunto di «ridurle», procedendo proporzionalmente, senza

Una legge del 2005 ha già escluso l'azione di restituzione trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione

Gli asset oggetto di donazione sono considerati dal mercato poco commerciabili

**VALE L'AVVIO DELLA SUCCESSIONE**

Le semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni (contenute nel Ddl all'esame della Camera) si

applicheranno alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore delle modifiche. Alle successioni già aperte continuano ad applicarsi le vecchie regole.



L'iter. Dopo l'ok al Senato il Ddl Semplificazioni passa all'esame della Camera.

**IL CONFRONTO**

**Com'è**

L'erede legittimario che sia leso nella quota di legittima può innanzitutto impugnare il testamento (se esiste). Inoltre, può agire contro chi abbia ricevuto le donazioni lesive della legittima. In caso di incapienza del donatario, può agire con l'azione di restituzione contro chi sia attualmente proprietario dei beni che il *de cuius* abbia donato in passato, anche se li abbia pagati e anche se sia completamente all'oscuro della donazione

**Come sarà**

L'azione di restituzione verrà abolita. Il legittimario che reclami la sua legittima potrà anzitutto impugnare il testamento (se esiste). Potrà inoltre rivolgersi ai donatari che abbiano ricevuto le donazioni lesive della legittima. Se costoro siano incipienti, il diritto del legittimario ad ottenere la quota di legittima rimarrà insoddisfatto perché non potrà rivolgersi a chi abbia acquistato dal donatario i beni che il *de cuius* gli ha donato

distinguere tra eredi e legatari. Se non è sufficiente la riduzione delle disposizioni testamentarie, bisogna passare alla riduzione delle donazioni, partendo dall'ultima in ordine di tempo e risalendo a quelle anteriori: e questo perché presuntivamente le donazioni più recenti hanno inciso sulla quota disponibile, mentre quelle più datate hanno intaccato la quota riservata.

**L'azione di restituzione**

Se il legittimario che agisce in riduzione non trova sufficientemente capiente il patrimonio del donatario, al fine di soddisfare il suo diritto a conseguire la sua quota di legittima, e il donatario ha venduto o altrimenti alienato il bene ricevuto in donazione, al legittimario è attribuita la facoltà di agire (è questa la cosiddetta azione

di restituzione) nei confronti della persona fisica o giuridica che sia attualmente proprietaria del bene già oggetto di donazione, al fine di farselo restituire o, in alternativa, di farsi pagare una somma di denaro di importo pari a quello occorrente per soddisfare la pretesa del legittimario di conseguire la propria quota di legittima.

L'attuale proprietario del bene che è stato in passato oggetto di donazione subisce la riduzione anche se egli è completamente ignaro della stipula della donazione lesiva della legittima. Egli ha bensì rivalsa verso il donatario che ha alienato il bene donato, ma la sua speranza di recuperare qualcosa è praticamente azzerata se si considera che il presupposto dell'azione di restituzione è appunto che il legittimario abbia trovato incapiente il patrimonio del donatario alienante.

**I problemi di circolazione**

Per tutte queste ragioni, un bene oggetto di donazione è stato finora considerato dal mercato come scarsamente commerciabile: chiunque lo acquisti subisce il rischio di vedersi coinvolto in una lite ereditaria tra soggetti del tutto estranei, anche a distanza di tantissimi anni dalla donazione. Sotto quest'ultimo profilo vi è peraltro da precisare che, con il DL 35/2005, convertito in legge 80/2005, è stata introdotta la limitazione, tuttora vigente, in base alla quale l'azione di restituzione non si rende esperibile una volta che siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari, tuttavia, è anche prescritto che se i legittimari del donante facciano opposizione al decorso di questo termine ventennale, si ha il risultato che l'azione di restituzione, in questo ultimo caso, può essere diretta verso donazioni stipulate anche diverse decine di anni prima rispetto al decesso del *de cuius*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTESA  SANPAOLO

VENDE

in **CHERASCO (CN)** via **Monte di Pietà, 43** immobile su due piani fuori terra, adibiti ad uffici e ad archivi e un piano interrato di c.a 768 mq lordi complessivi oltre un'ampia area esterna, una tettoia in muratura e un terreno all'interno di corte di c.a 539 mq lordi.

Data-room dal 13 novembre 2025  
Scadenza invio offerte 5 dicembre 2025

Per informazioni consultare il sito [proprietà.intesasampaolo.com](http://proprietà.intesasampaolo.com) oppure chiamare il numero 02/41278889

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069,2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

INTESA  SANPAOLO

VENDE

in **BUSTO ARSIZIO (VA)** p.zza **Venzaghi, 2** immobile a reddito costituito da: unità commerciale al piano terra di circa 298 mq lordi n. 2 box al piano interrato di 14 mq lordi cad.

Data-room dal 11 novembre 2025  
Scadenza invio offerte 2 dicembre 2025

Per informazioni consultare il sito [proprietà.intesasampaolo.com](http://proprietà.intesasampaolo.com) oppure chiamare il numero 02/41278889

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069,2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

AVVISO PUBBLICO

per una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Oggetto della consultazione

La società Marina di Imperia S.r.l. (C.F. 01514240082), con sede legale in Imperia (18100), Viale Giacomo Matteotti n. 157, iscritta alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia, La Spezia, Savona, titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Imperia, rep. n. 4133 del 1° settembre 2025, intende attivare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Scopo del presente avviso pubblico è acquisire elementi di interesse, valutazioni e contributi tecnico-economici utili alla realizzazione dell'oggetto della concessione.

L'intero avviso è consultabile al seguente link: <http://www.goimperia.it/?it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/go-imperia--amministrazione-trasparente--dettaglio-argomento/&q=gXs0EbGld5RDG3EBTMHKBO%3D%3D>

L'esperto risponde

Più veloce.  
Sempre autorevole.



24ORE PROFESSIONALE

160° ANNIVERSARIO

Il Sole 24 ORE

VALORE24 Business Plan



[valore24.com/business-plan](http://valore24.com/business-plan)

160° ANNIVERSARIO

Il Sole 24 ORE

Norme&Tributi

Tutti gli approfondimenti di cui hai bisogno.

Focus

IVA

CONTROLLI DI FINE ANNO

In vista della chiusura di esercizio, l'Iva torna al centro dell'attenzione di imprese e professionisti. Il nuovo Focus di Norme e Tributi analizza i punti più delicati: dalle novità della legge di Bilancio su compensazioni e permuta, alla gestione delle fatture a cavallo d'anno. Spazio anche a forfettari, riaddebito spese, reverse charge, transfer pricing e operazioni straordinarie, senza trascurare e-commerce e piattaforme digitali. Gli esperti del Sole 24 Ore approfondiscono, inoltre, la giurisprudenza nazionale ed europea e le ultime risposte dell'Agenzia delle Entrate. Una guida indispensabile per chiudere l'anno senza errori.

Focus

IVA: I TEMI CALDI DI FINE ANNO LEGGE DI BILANCIO E CONTROLLI

Le novità su compensazioni e permuta. Come gestire le fatture a cavallo di anno, la fatturazione dei forfettari, il riaddebito delle spese e le questioni dell'e-commerce



Il Sole 24 ORE

IN EDICOLA GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A 1€\*



[ilsole24ore.com](http://ilsole24ore.com)

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 1 €.



Scopri il mondo dei Focus di Norme & Tributi. Inquadra il QRCode o visita [ilsole24ore.com/ebook](http://ilsole24ore.com/ebook)

Tutti i supplementi sono a disposizione gratuitamente via web o app per gli abbonati al Sole 24 Ore digitale.

